

Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell'imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l'Agenzia delle entrate dà attuazione all'articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in "Finanza & Fisco" n. 32-33/2025, pag. 1629).

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all'Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l'imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione "a monte" rispetto all'eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell'azione accertatrice, entro il termine previsto dall'articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d'affari e liquidare l'imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.

Tributi regionali e locali, cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e sanzioni. Per il bollo auto nuove regole e decorrenze differite

Le novità introdotte dal decreto legislativo si muovono lungo più direttrici e incidono sia sul rapporto tra ente impositore e contribuente sia sulle modalità di gestione, accertamento e riscossione dei tributi territoriali. L'analisi che segue esamina quindi, novità per novità, gli interventi di maggiore rilievo operativo, mettendo in evidenza per ciascuno l'ambito applicativo, la disciplina introdotta e le relative decorrenze. Particolare attenzione è dedicata agli incentivi per i pagamenti domiciliati, agli strumenti di compliance e al ravvedimento, all'accertamento esecutivo dei tributi regionali, alla revisione delle sanzioni dichiarative e, infine, al complesso riordino della tassa automobilistica regionale.

Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti IVA e IRAP

Chiarimenti in arrivo per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). È stata pubblicata oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E del 7 agosto 2026 che fornisce indicazioni sull'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).

Il documento di prassi risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e CO.CO.CO., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento

con le risposte nn. 154-165/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d'Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d'Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrare nell'articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell'articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L'Agenzia esclude tuttavia l'applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all'attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si aggiunge ora un nuovo blocco di documenti, con le risposte ad interpello n. 155-163/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto, alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA, fino alle operazioni straordinarie di MLB0, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta di agosto 2026 si presenta quindi, già nei primi aggiornamenti, come un quadro articolato di prassi su fiscalità d'impresa, redditi di lavoro dipendente, welfare aziendale, plusvalenze immobiliari, operazioni straordinarie e fiscalità internazionale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell'Agenzia

delle entrate

Con circolare n. 6 del 6 agosto 2026, l'Agenzia delle entrate illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale e fornisce risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese»

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#) completa, sul versante della razionalizzazione dell'offerta agevolativa, il percorso di attuazione della [legge 27 ottobre 2023, n. 160](#), recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al [Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184](#), recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l'assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L'intervento muove da un'esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

La [relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava](#) che, nell'ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di competenza del MIMIT. Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

La mappa delle principali novità

Razionalizzazione dell'offerta degli incentivi

Il [decreto delegato](#) mira a concentrare l'intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del [D.Lgs. n. 138/2026](#) devono essere lette in raccordo con il [D.Lgs. n. 184/2025](#), che disciplina il

ciclo di vita dell'incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; *start up* d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura "*Beni strumentali – Nuova Sabatini*" e gli incentivi nel settore dell'aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l'attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L'operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all'entrata in vigore del decreto, che definirà modalità operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall'articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

Di seguito una breve Guida normativa al [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#), recante: «*Revisione del sistema degli incentivi alle imprese*».

Finalità e ambito di applicazione Articolo 1

L'articolo 1 del [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#) definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai principi e criteri direttivi della [Legge n. 160 del 2023](#), risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale **e può essere progressivamente integrata** ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della **legge n. 160 del 2023**.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

Definizioni

Articolo 2

L'articolo 2 reca le **definizioni rilevanti** ai fini dell'applicazione del **decreto legislativo** in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell'incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «*disciplina quadro*», intesa come l'insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo

stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «*impresa*» include qualsiasi soggetto, **incluso il lavoratore autonomo**, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. **La previsione è coerente con l'impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.**

**Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle
imprese e del made in Italy
Articolo 3**

L'**articolo 3** individua gli strumenti nei quali viene concentrata l'offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

- **Fondo per la crescita sostenibile;**
- **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;**
- **Fondo di sostegno al *venture capital*, anche denominato Fondo nazionale per l'innovazione;**
- **Beni strumentali – Nuova Sabatini;**
- **Incentivi nel settore dell'aerospazio.**

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il **Fondo per la crescita**

sostenibile (vedi *infra*) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT.

Fondo per la crescita sostenibile Articolo 4

L'articolo 4 ridisegna l'architettura del Fondo per la crescita sostenibile.

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e **nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea**, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

- **ricerca, sviluppo e innovazione;**
- ***start up* d'impresa;**
- **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;**
- **accesso al credito e al mercato dei capitali.**

Il comma 2 stabilisce che il **Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.**

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, **possono essere periodicamente aggiornati**, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nella disciplina quadro, **gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.**

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. **Non sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti**, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione Articolo 5

L'articolo 5 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

- **consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;**
- **sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;**
- **valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.**

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall'articolo 1, comma

203, della legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. a), *comma 1*).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai principi del Codice degli incentivi (lett. b), comma 1).

I bandi possono riguardare:

- progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;
- sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
- partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
- valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell'FCS per le *start up* d'impresa

Articolo 6

L'articolo 6 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e *start up* innovative.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di *start up* innovative, ivi comprese le cooperative, nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del *venture capital*.

L'attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai principi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: *start up* innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del *venture capital* vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale Articolo 7

L'articolo 7 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

- al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- al riutilizzo degli impianti produttivi;
- al rilancio di territori che versano in situazioni di

crisi.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

- **i contratti di sviluppo** di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
- **bandi tematici** finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla **transizione digitale ed ecologica** delle imprese e alla **sostenibilità ambientale**.

Nell'ambito dei bandi tematici è riconosciuta **particolare attenzione ai programmi proposti da PMI**, incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali

Articolo 8

L'articolo 8 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all'accesso al credito e al mercato dei capitali.

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

- **le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa** di cui all'articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
- **bandi tematici** finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

La disposizione colloca nell'ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l'accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell'attività produttiva.

Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS

Articolo 9

L'articolo 9 disciplina il raccordo finanziario tra la nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.

Con la legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse

relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L'articolo 9 regola l'aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l'architettura degli incentivi, ma l'effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse effettivamente disponibili.

Abrogazioni e ulteriori modifiche

Articolo 10

L'articolo 10 reca le modifiche di **coordinamento alla disciplina previgente**, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull'articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal [D.Lgs. n. 138/2026](#).

Sono inoltre abrogati i commi 3, *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo **l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo per ciascun ambito** e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L'articolo 10 interviene anche sull'articolo 27 del D.L. n.

83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l'articolo 32, comma 11, del D.L. n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l'articolo 10 interviene sull'articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

**Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre
amministrazioni centrali
Articolo 11**

L'**articolo 11** riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** è soppresso il *voucher* per l'internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di

cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** sono soppressi:

- il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
- il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale *self-employment* di cui all'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12

L'articolo 12 disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla

definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *b*), 6, comma 1, 7, comma 1, lettera *b*), e 8, comma 1, lettera *b*), siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.

L'articolo 12 tutela l'affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

Aggiornamenti Articolo 13

L'articolo 13 contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

Se vuoi una sintesi rapida oppure, al contrario, vuoi approfondire davvero il contenuto di questo decreto legislativo o di un altro provvedimento in materia di agevolazioni e fiscalità, c'è uno strumento pensato per il lavoro professionale quotidiano:

ai.finanzefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con **ai.finanzefisco.com** hai a disposizione:

- normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
- risposte documentate in pochi secondi;
- archivio strutturato Finanza & Fisco;
- uno strumento progettato per professionisti veri: commercialisti, tributaristi, consulenti e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura del provvedimento all'applicazione operativa, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l' Offerta Benvenuto -30%:

Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell'ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell'ordinamento forense.

La legge non introduce direttamente una nuova disciplina completa della professione di avvocato, ma definisce il perimetro entro cui dovranno muoversi i decreti legislativi attuativi.

– Tra i punti qualificanti:

– Ruolo dell'avvocato e Stato di diritto

La delega rafforza libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e funzione dell'avvocato nella corretta amministrazione della giustizia.

– Attività riservate e consulenza legale

Vengono ridefinite le attività esclusive dell'avvocato, con attenzione anche alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

– Compenso, equo compenso e solidarietà

Resta centrale la libera pattuizione, ma nel rispetto dell'equo compenso. Previsti parametri ministeriali biennali e solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di accordi definitivi di procedimenti giudiziali o arbitrali.

– Società, reti e nuove forme organizzative

La professione potrà essere esercitata anche tramite associazioni, reti e società tra avvocati, con garanzie sull'autonomia del professionista, sulla personalità dell'incarico e sul controllo professionale della struttura.

– Monocommittenza e collaborazioni continuative

La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con tutela del singolo avvocato, soprattutto nella fase di ingresso nel mercato.

– Formazione, specializzazioni e albi

Formazione continua annuale, sospensione amministrativa in caso di inadempimento, specializzazioni attribuite dal CNF e gestione telematica di albi, registri e decisioni disciplinari.

– Tirocinio ed esame di Stato

Il tirocinio resta di diciotto mesi, con dodici mesi di formazione obbligatoria. L'esame viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con maggiore attenzione alla soluzione di casi pratici.

– Governance e disciplina

La delega interviene su ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare.

La riforma si muove lungo una linea precisa: rafforzare l'identità pubblicistica e ordinamentale dell'avvocatura, adeguando al tempo stesso la professione alle nuove forme di organizzazione, collaborazione e accesso al mercato.

Il passaggio decisivo sarà ora nei decreti legislativi attuativi, chiamati a trasformare i criteri di delega in una disciplina organica, coordinata e sostenibile.

Credito d'imposta Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti

Con decreto del Mimit del 31 luglio 2026, adottato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L'invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d'attesa: grazie alle nuove risorse rese

disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.